

Statuto della FISH regione Campania

Articolo 1 – Costituzione, Finalità e attività

- 1) In data 5/12/1986 è stata costituita con scrittura privata, registrata in data 19/12/1986, la Fish Regione Campania, d'ora in avanti semplicemente indicata come Associazione.
- 2) In data 19-12-1986 l'Associazione è stata iscritta all'Ufficio del Registro di Caserta con provvedimento n. 10962
- 3) In data 20-10-1998 l'Associazione è stata iscritta nell'Anagrafe delle Onlus.
- 4) All'esito della Riforma del Terzo Settore lo Statuto dell'Associazione è modificato nella presente nuova denominazione "FISH CAMPANIA", facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore. La denominazione estesa o quella abbreviata, "FISH CAMPANIA (già Federhand), sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.
- 5) In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" o, ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.
- 6) Qualora la composizione della base associativa presenti un numero di enti associati con qualifica di associazione di promozione sociale in numero pari o superiore ai due terzi, Fish Campania assume altresì la qualifica di Associazione di promozione sociale, adottando la denominazione di Fish Campania ETS- APS (acronimo: FISH CAMPANIA ETS-APS).
- 7) Intanto l'Associazione continuerà ad utilizzare l'acronimo ONLUS, conformemente a quanto disciplinato dall'ultimo articolo del presente statuto, quale peculiare segno distintivo in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

- 8) l'Associazione opera nell'ambito della Regione Campania, quale federazione di Associazioni di persone con disabilità /o loro familiari che si riconoscono negli scopi del presente statuto e che operano per la cultura della pace e la promozione dei diritti umani, affinché:
- a) si rimuova ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione del dettato del comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione Italiana e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità;
 - b) si tenda al maggiore grado di indipendenza e piena autonomia di vita possibile in relazione al personale stadio di disabilità, anzitutto delle persone con necessità di sostegno intensivo, nell'esercitare le funzioni vitali primarie e ad autodeterminarsi, come definite dal Preambolo, lettera (J), della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), recepita dal Parlamento Italiano con Legge 18/2009;
 - c) si prevenga la disabilità, il suo aggravamento o l'insorgenza di disabilità aggiuntive in ogni settore sociale e produttivo, anche sviluppando la ricerca scientifica e tecnologica;
 - d) si renda possibile l'effettiva pari opportunità fra tutte le persone con o senza disabilità, in relazione al pieno godimento dei diritti di cittadinanza con particolare attenzione alle bambine e alle donne con disabilità;
 - e) si promuova e si diffonda la cultura politica e sociale del valore positivo delle diversità;
 - f) si promuova l'adeguamento delle normative regionali, nazionali, europee ed internazionali al principio di eguaglianza di tutte le organizzazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
 - g) si promuova il riconoscimento e la tutela del ruolo educativo e di cura dei familiari e dei congiunti delle persone con disabilità.
- 9) Tale finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale sono perseguite, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue

successive modifiche ed integrazioni, attraverso lo svolgimento in via esclusiva o in via principale delle seguenti attività di interesse generale:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2016, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

10) L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte della Giunta Regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali. L'Associazione opera prevalentemente sulla base dell'attività di volontariato dei propri associati o dei volontari dei suoi Enti aderenti.

11) Nell'espletamento delle sopra dette attività di interesse generale, la FISH Campania può patrocinare, promuovere, organizzare, gestire per conto proprio od altrui - direttamente o tramite terzi - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività, anche in convenzione con enti pubblici e con privati, nei seguenti ambiti:

- a) sensibilizzazione, informazione, formazione e consulenza in merito a comunicazione, cultura sociale, studio dei diritti e delle soluzioni tecniche, concernenti i problemi delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nonché contrastare ogni forma di emarginazione sociale delle stesse;

- b) collaborazione con istituzioni pubbliche e private, anche non aderenti alla Fish, in materia legislativa, amministrativa, di programmazione, di studio, esplicando anche attività di elaborazione, di proposta, di stimolo e di pressione;
- 12) L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa Fish Nazionale, condividendone patto federativo, statuto, scopi, finalità e modalità operative.
- 13) Operativamente l'Associazione Regionale, nell'ambito delle finalità generali della Fish Nazionale, si propone:
- a) la comune progettualità;
 - b) la circolazione dell'informazione;
 - c) la reciproca partecipazione ad un patrimonio ideale fondato sul superamento dei privilegi, la realizzazione dei diritti, l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, l'affermazione dei doveri di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione Italiana.

Articolo 2 – Sede

- 1) La Fish Campania, ha sede legale in Caserta Via Ferrarecce 138-81100.
- 2) La sede legale può essere spostata in altra città solo con delibera congressuale.
- 3) La Giunta Regionale può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede legale, senza che ciò comporti modifiche allo statuto.
- 4) Gli Enti aderenti devono essere tempestivamente informati sul trasferimento della sede, parimenti deve esserne informata Fish Nazionale.
- 5) La Giunta Regionale può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

Articolo 3 - Durata

La sua durata è illimitata.

Articolo 4 - Assenza di lucro – Risorse economiche

- 1) L'Associazione è senza scopo di lucro.
- 2) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.
- 3) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
- 4) In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 5) I finanziamenti della FISH Campania. provengono dalle quote di iscrizione, dai contributi, dai proventi di iniziative, da lasciti o donazioni, dalle istituzioni pubbliche per specifiche attività, ed ogni altra fonte individuata dalla norma.
- 6) Il bilancio consuntivo ed i finanziamenti sono pubblici e visibili da chiunque ne faccia richiesta al Tesoriere, con le modalità da questi stabilite.
- 7) Tutti i proventi ottenuti, al netto di ogni spesa, debbono essere ridestinati all'attività della FISH Campania per le sue finalità.
- 8) I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
- 9) L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutarie.

Articolo 5 – Adesione alla rete associativa FISH

- 1) Le attività di cui all'articolo 1 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di FISH Nazionale.
- 2) L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente

Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello regionale, fermi restanti per quelli sovraregionali la titolarità di FISH Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

- 3) L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio FISH, così come fornito da FISH Nazionale. Lo stesso è riportato nella denominazione ed in ogni segno distintivo ed identificativo rivolto al pubblico a cui può essere aggiunta eventuale propria specifica denominazione o segno distintivo. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente a FISH Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.
- 4) L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni congressuali di FISH Nazionale, nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di FISH e connessi standard di qualità:
 - a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Fish Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;
 - b) si uniforma al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da FISH Nazionale;
 - c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Fish Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
 - d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Fish Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
 - e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo a Fish Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte della rete Fish, nel rispetto delle normative inerenti la specifica forma giuridica;
 - f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e

- particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri enti aderenti, volontari, collaboratori;
- g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL concordato con Fish Nazionale;
 - h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla FISH Nazionale;
 - i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di FISH Nazionale o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), a rispettare l'art. 28 – “Responsabile del trattamento” del Reg. (UE) 2016/679,
- 5) Ciascuna organizzazione aderente non è sottoposta a vincoli di disciplina. Pertanto, in caso di dissenso dalle deliberazioni assunte dagli Organi della FISH Nazionale, le organizzazioni aderenti conservano a pieno titolo ogni autonomo potere decisionale e di iniziativa, ma non possono utilizzare la denominazione, ovvero il logo della Fish o comunque elementi che riconducano alla Fish, nelle proprie iniziative quando queste non risultino conformi allo Statuto o alle decisioni del Congresso ovvero del Consiglio e della Giunta Regionali.
- 6) In ogni caso, però mai le attività e/o iniziative devono essere contrastanti rispetto all'attività di FISH o arrecare pregiudizio ai valori ed alla mission a cui la FISH tutta si ispira

Articolo 6 – Aderenti alla Federazione

- 1) La Fish Campania è un unico soggetto, articolato a livello regionale.
- 2) Ad essa può aderire qualsiasi organizzazione tra quelle di cui al successivo punto 3) che, ai sensi del proprio Statuto, sia ente del Terzo settore e/o operi senza fini di lucro, per il superamento dell'*handicap*, secondo i principi e le finalità di cui all' articolo 1 nonché agisca nel rispetto del Codice Etico adottato dalla Federazione Nazionale, impegnandosi a non porre in essere attività e/o iniziative contrastanti rispetto all'attività di FISH, sia Nazionale che Regionale, e a non arrecare pregiudizio ai valori

ed alla mission a cui la FISH tutta si ispira e che si sia impegnata formalmente a riconoscersi nel patto federativo come definito dagli organismi della Federazione nelle sedi opportune ed a rispettarlo.

- 3) Sono Enti aderenti della Fish Campania:
 - a) le autonome articolazioni regionali o locali, in qualsiasi forma costituite, delle Associazioni Nazionali già aderenti a Fish Nazionale;
 - b) le associazioni regionali, cioè quelle che hanno sedi operanti in almeno la metà + 1 delle province della Regione Campania, non rientranti tra quelle di cui alla lettera a);
 - c) associazioni locali aventi sede legale nella Regione Campania, non rientranti tra quelle di cui alla lettera a);
- 4) In ogni caso la FISH Campania deve avere presenti nella propria compagine almeno tre articolazioni delle Associazioni Nazionali aderenti a Fish Nazionale. In caso del venir meno di tale condizione durante la vita dell'associazione tale condizione va ripristinata entro un anno pena la perdita della connotazione di Fish regionale
- 5) Specifiche particolari situazioni del territorio di riferimento, possono portare la FISH Regionale a far aderire ulteriori enti, in parziale deroga di quanto sopra, previa presentazione di specifica istanza motivata dell'ente che chiede di aderire ed acquisito dalla Fish Regionale il parere del Comitato dei Garanti e la delibera del Consiglio Nazionale della FISH.
- 6) Partecipano inoltre alla vita della Federazione, con la qualifica di aderenti benemeriti, quelle persone fisiche o enti che siano state nominate in tale posizione dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, quando abbiano contribuito in modo significativo alla causa della Fish Campania ovvero alla realizzazione delle relative finalità istituzionali. Gli aderenti benemeriti, non avendo natura di soci ma di promotori e sostenitori, non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione di cui al successivo articolo 3 e non hanno diritto di voto attivo o passivo nelle riunioni del Congresso e del Consiglio Regionale, cui possono partecipare con diritto di intervento.

- 7) Tutti gli Enti aderenti devono versare entro il 28 febbraio di ogni anno la quota annuale di iscrizione, precedentemente deliberata dal Congresso; in mancanza di decisione congressuale si fa riferimento alla quota dell'anno precedente.
- 8) Gli enti aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

Articolo 7 – Ammissione come Ente aderente

- 1) Gli aspiranti enti aderenti devono presentare apposita domanda alla Giunta Regionale, nella quale dichiarano di impegnarsi a condividere ed attuare la mission della FISH partecipando e sostenendo attivamente la stessa federazione, ad accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione e il Codice Etico di Fish Nazionale, nonché ad autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa FISH e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati a FISH Nazionale e nell'inserimento della banca dati di FISH, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13. All'istanza devono essere allegati: statuto; atto di legale costituzione; ultimo bilancio approvato; descrizione delle attività svolte, dichiarazione sulla vigenza delle cariche associative e attestazione del numero degli associati ovvero degli associati dei vari enti aderenti di cui l'ente istante si compone; dichiarazione di impegno, in caso di loro ammissione, a non porre in essere attività e/o iniziative contrastanti rispetto all'attività di FISH, sia Nazionale che Regionale, e a non arrecare pregiudizio ai valori ed alla mission a cui la FISH tutta si ispira
- 2) La Giunta Regionale entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.
- 3) La delibera di accoglimento è comunicata all'ente interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota associativa e del contributo obbligatorio da parte dell'ente ammesso; contestualmente al pagamento,

l'ente ammesso è iscritto nel libro associati e la sua iscrizione è comunicata a FISH Nazionale. Gli Enti aderenti devono in ogni caso indicare nei propri segni identificativi e distintivi sia di essere aderenti alla rete FISH sia di essere associati all'Associazione Regionale.

- 4) La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come ente associato è comunicata con motivazione all'ente interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.
- 5) Entro trenta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come aderente, l'ente interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Comitato dei Garanti, eletto dal Congresso degli enti aderenti.
- 6) Entro i successivi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione, l'Organizzazione deve:
 - versare la quota di iscrizione annuale, precedentemente deliberata dal Congresso; la mancanza della decisione congressuale per l'anno di riferimento implica che l'ammontare della quota rimane quella dell'anno precedente.
 - se associa altri Enti, fornire l'elenco dei propri enti aderenti, con le rispettive sedi legali ed il numero degli associati e dei volontari ai medesimi. I suddetti dati riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente vanno aggiornati, di anno in anno, o in caso di variazioni vanno comunicati con la massima tempestività.
- 7) L'elenco delle organizzazioni aderenti, con il loro recapito, deve essere messo a disposizione di ciascuna organizzazione aderente e della autorità tutorie rispettando la normativa sulla privacy e sui consensi accordati.

Articolo 8 – Rappresentanza esterna

- 1) Il rappresentante legale della Fish Campania è il Presidente Regionale.
- 2) La rappresentanza all'interno di organismi pubblici, commissioni, comitati, tavoli di lavoro e/o di concertazione, previste dalle istituzioni ad ogni livello in materia di disabilità, è della Fish Regionale che la demanda a propri rappresentanti.
- 3) E' altresì facoltà della Giunta Regionale conferire con formale atto deliberativo che ne fissi limiti e modalità, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di

atti, a membri della stessa Giunta Regionale, a componenti del Consiglio Regionale, nonché a propri preposti o incaricati.

- 4) La Giunta Regionale può delegare ad un coordinamento tra gli enti aderenti alla Federazione Regionale di un dato territorio attività di rappresentanza locale per il territorio di riferimento, secondo i limiti ed i poteri espressamente individuati.

Articolo 9 – Voto

- 1) In qualsiasi votazione non è consentito il voto plurimo. Non sono ammesse deleghe, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 10).
- 2) Qualora una persona sia legale rappresentante di più organizzazioni aderenti, essa non può esercitare il voto per più di un'organizzazione, dovendo delegare ad altri l'esercizio del voto delle altri enti aderenti di cui è rappresentante legale.
- 3) Qualora il Presidente Regionale della Fish o un membro del Consiglio Regionale siano anche rappresentanti legali di un ente aderente, questo delega un'altra persona.
- 4) Hanno diritto di voto al Congresso solo i rappresentanti ed i delegati degli enti aderenti che siano in regola con le quote associative dell'anno corrente e degli anni precedenti.

Articolo 10 – Organi

Organi della Fish Campania sono:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) la Giunta Regionale;
- d) il Presidente Regionale;
- e) il Vice Presidente Vicario;
- f) il Revisore Unico, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
- g) il Comitato dei Garanti.

Tutti gli incarichi ricoperti in seno alla Fish, a qualunque livello territoriale, sono volontari e gratuiti e hanno, salvo anticipata cessazione dalla carica, durata quadriennale.

Articolo 11 – Congresso

- 1) Il Congresso è il massimo organo deliberativo. Il Congresso è disciplinato da apposite norme congressuali.
- 2) Al Congresso hanno diritto di voto i legali rappresentanti degli enti aderenti. Al Congresso in sessione ordinaria spettano i seguenti compiti:
 - a. approvare il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione di missione e dell'attività svolta, predisposto dalla Giunta Regionale ed acquisito il parere del Revisore Unico;
 - b. deliberare, su proposta della Giunta Regionale, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;
 - c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dalla Giunta Regionale acquisito il parere del Revisore Unico;
 - d. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
 - e. deliberare sul numero dei componenti della Giunta Regionale;
 - f. eleggere e revocare i membri della Giunta Regionale e del Comitato dei Garanti;
 - g. nominare e revocare il Revisore Unico;
 - h. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - i. deliberare l'entità della quota associativa e del contributo obbligatorio per un anno o per più anni;
 - j. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;
 - k. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere
- 3) Al Congresso in sessione straordinaria spettano i seguenti compiti:
 - a. approvare le modifiche statutarie
 - b. deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori;

- 4) Le riunioni del Congresso in sessione ordinaria sono valide, in prima convocazione, con la presenza, attraverso i loro rappresentanti legali o loro delegati, di almeno il 50% + 1 complessivo degli enti aderenti ed, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti.
- 5) Le deliberazioni assunte in sessione ordinaria sono valide se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti aventi diritto di voto.
- 6) Le riunioni del Congresso in sessione straordinaria per le modifiche statutarie sono valide, in prima convocazione, se vi partecipano, attraverso i propri rappresentanti legali o loro delegati, almeno il 66% + 1 complessivo degli enti aderenti ed, in seconda convocazione almeno il 50%+1 complessivo degli enti aderenti
- 7) Le deliberazioni assunte in sessione straordinaria per le modifiche statutarie sono valide se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti aventi diritto.
- 8) Per deliberare nel Congresso in sessione straordinaria lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la partecipazione e il voto favorevole, attraverso i propri rappresentanti legali o loro delegati, di almeno i tre quarti degli enti aderenti
- 9) In caso di elezione di persone, si procede con voto segreto. Con unanime decisione, il Congresso può procedere ad eleggere i componenti degli organi associativi per acclamazione.
- 10) Il Congresso in sessione ordinaria è convocato almeno una volta l'anno in tempo utile per permettere di adottare e depositare nei registri pubblici il bilancio di esercizio e comunque non oltre il 30 aprile.
- 11) Il Congresso si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria ogni qualvolta ne facciamo richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli enti aderenti o su iniziativa della Giunta Regionale o del Presidente dell'Associazione.
- 12) E' possibile tenere le riunioni del Congresso, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano di norma presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Ulteriori norme organizzative sono previste nel regolamento applicativo

Articolo 12 – Parità di voti

- 1) Qualora gli eletti alle cariche sociali nel Congresso risultino di numero superiore a quello statutario con gli ultimi eletti a parità di voto, il Congresso procede ad una immediata elezione tra gli ultimi eletti a parità di voto.
- 2) Qualora, in caso di dimissioni di membri della Giunta Regionale, i primi dei non eletti risultino votati a parità di voti, si preferirà tra di essi quello appartenente all'organizzazione che sia aderente da più tempo.

Articolo 13 – Consiglio Regionale

- 1) E' composto di diritto dai Presidenti e/o Legali Rappresentanti, o loro delegati, dei soli enti aderenti di tipo regionale tra quelli di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 comma 3.
- 2) Gli aderenti benemeriti di cui all'articolo 5 commi 5 partecipano alle riunioni del Consiglio Regionale con diritto di intervento.
- 3) Su espresso invito del Presidente regionale, possono inoltre partecipare alle riunioni con diritto di intervento quelle persone fisiche che abbiano contribuito in modo significativo alla causa della Fish ovvero alla realizzazione delle relative finalità istituzionali.
- 4) Su espresso invito del Presidente Regionale possono inoltre partecipare operatori e tecnici che il Consiglio Regionale reputa utili alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, con ciò intendendo coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi statutari e delle attività con particolare riferimento ai collaboratori delle organizzazioni aderenti.
- 5) Il Consiglio Regionale è convocato e presieduto dal Presidente Regionale.

6) Il Presidente convoca, con apposito avviso e relativo ordine del giorno da inviarsi per lettera raccomandata con avviso di ritorno o altro idoneo mezzo legalmente valido a confermarne l'avvenuta ricezione, il Consiglio almeno tre volte durante l'anno, o comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o su iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti o su iniziativa del Tesoriere o del Revisore Unico in ragione della loro attività. Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione, da fissare almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti

7) Il Consiglio Regionale delibera a maggioranza semplice e procede a:

- definire le linee politico – associative d'indirizzo e le proposte di attuazione degli scopi sociali secondo le indicazioni del Congresso, partendo dalla redazione, entro 3 mesi dal suo insediamento, di un documento programmatico in cui vengono tracciate le direzioni dell'impegno futuro in ambito regionale della Federazione;
- approvare, su proposta della Giunta Esecutiva, il programma di attività e il bilancio preventivo
- approvare il Codice di Qualità ed Autocontrollo, proposto dalla Giunta Esecutiva;
- deliberare la costituzione di gruppi di lavoro o osservatori di cui all'articolo 18, coordinati da un membro di Giunta espressamente delegato sul tema;
- esaminare ed approvare le relazioni dei lavori svolti dal Presidente e dalle Commissioni nonché i piani di organizzazione e di attività da essi elaborati

9) E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Regionale, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano di norma presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Ulteriori norme organizzative sono previste nel regolamento applicativo

Articolo 14 – Giunta Regionale

- 1) La Giunta Regionale è composta da 3 a 7 membri, comunque sempre in numero dispari eletti dal Congresso che ne fissa rispettivamente il numero prima di procedere alle operazioni di voto. Nel corso della seduta di insediamento la Giunta Regionale procede al proprio interno alla elezione dei Vice Presidenti in numero massimo di 2, di cui uno con funzioni vicarie del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
- 2) La Giunta provvede a tutti quegli atti di ordinaria amministrazione che non siano per Legge o per Statuto espressamente riservati al Congresso o al Consiglio Regionale.
- 3) La Giunta Regionale:
 - a) redige uno o più Regolamenti per l'attuazione dello Statuto, da sottoporre per l'approvazione definitiva al Congresso;
 - b) predispone il codice etico e gli eventuali aggiornamenti dello stesso alla cui approvazione provvede il Congresso;
 - c) predispone il progetto di bilancio di esercizio;
 - d) approva il bilancio preventivo, nonché il programma di attività;
 - e) delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - f) esercita i poteri di nomina che gli siano attribuiti da Statuti o Atti Costitutivi di altri Enti.
 - g) approva il bilancio sociale e redige la valutazione di impatto sociale, ove dovuti;
 - h) delibera, su proposta del Comitato dei Garanti, l'espulsione dell'Ente dalla Fish Regionale.
- 4) La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente Regionale.

- 5) La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso, inviato per lettera raccomandata con avviso di ritorno, o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuto ricezione dello stesso.
- 6) Possono essere invitati alle riunioni di Giunta, il Revisore Unico, ove vi siano da trattare specifiche materie di loro competenza o ne facciano espressa e motivata richiesta al Presidente, nonché esperti, operatori e tecnici che la Giunta Regionale reputa utili alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, con ciò intendendo coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi statutari e delle attività con particolare riferimento ai collaboratori delle organizzazioni aderenti.
- 7) La prima riunione dopo il Congresso Ordinario è convocata dal Presidente dell'Associazione, entro 15 giorni dalle lezioni. Il Presidente uscente provvede a predisporre per tale occasione, tutti gli atti utili al formale passaggio di consegne.
- 8) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.
- 9) E' possibile tenere le riunioni della Giunta Regionale, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - che siano di norma presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Ulteriori norme organizzative sono previste nel regolamento applicativo

Articolo 15 – Presidente Regionale

- 1) Ha la rappresentanza politica e legale della Fish Regionale.
- 2) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Congresso, dal Consiglio Regionale, dalla Giunta Regionale.

- 3) Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, in caso di urgenza, quelli straordinari, che deve poi sottoporre alla ratifica della Giunta Regionale nella prima seduta utile.
- 4) In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente Vicario, eletto dalla Giunta Regionale nella sua prima riunione.

Articolo 16 – Tesoriere

- 1) Cura l'attività finanziaria della Fish Regionale.
- 2) Deve presentare alla Giunta Regionale il bilancio di previsione in tempo utile, affinché possa essere approvato dalla Giunta Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio di esercizio in tempo utile, affinché la Giunta Regionale possa presentarlo al Congresso per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio redatti nei modi e nei tempi stabiliti dalla vigente normativa in vigore ben documentati ed in modo chiaro ed analitico.
- 3) Deve avere cura e vigilare affinché ogni spesa non prevista nel bilancio preventivo venga sottoposta, per relativa delibera autorizzativa, alla Giunta Regionale.

Articolo 17 – Revisore Unico

Il Revisore Unico è organo monocratico di controllo interno della Fish Campania, da nominare in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

Il Revisore deve avere i requisiti previsti all'articolo 2397, comma 2, e 2399 codice civile ed essere iscritto all'albo dei revisori legali dei conti.

Il Revisore Unico ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Revisore Unico accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, attestando altresì che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/2017. A tali fini il Revisore deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale

delle attività diverse. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Il Revisore Unico esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro, non distribuzione di utili.

Il Revisore Unico può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, esprimendo voto consultivo.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Revisore Unico procede anche alla revisione legale dei conti.

Articolo 18 – Comitato dei Garanti

- 1) Il Comitato dei Garanti, composto da tre membri effettivi, è eletto ogni quattro anni, in coincidenza con l'elezione del Consiglio Regionale, dal Congresso Ordinario.
- 2) Si compone di tre persone fisiche che abbiano rivestito cariche sociali in precedenti esercizi, in possesso di requisiti di specchiata onorabilità e di riconosciuto prestigio all'interno del corpo associativo. Nel caso in cui il candidato alla carica di Garante rivesta altre cariche sociali, al momento dell'elezione è tenuto ad optare per l'una o per l'altra carica, essendo la posizione di Garante incompatibile con ogni altra carica associativa Regionale o territoriale.
- 3) Il Comitato dei Garanti:
 - a) nomina al proprio interno un Presidente;
 - b) svolge funzioni di composizione in via amichevole nelle controversie insorte tra organi associativi ovvero tra enti aderenti ed organi associativi, o ancora tra enti aderenti, su materie comunque afferenti la vita della Fish;

- c) vigila e verifica la correttezza e adeguatezza dei comportamenti dei soci e dei soggetti che rivestano cariche associative rispetto alle norme di legge, allo Statuto, ai regolamenti applicativi della Giunta Regionale, al Codice Etico di FISH Nazionale;
- d) è preposto alla predisposizione ed attuazione dei regolamenti per l'accesso alle cariche sociali regionali e per i requisiti e condizioni di mantenimento della carica e alla verifica dei requisiti di accesso alle cariche sociali disponendo in merito alla ammissione o non ammissione delle candidature in applicazione dei regolamenti elettivi di cui sopra;
- e) provvede all'assunzione di provvedimenti sospensivi urgenti rispetto a quanti rivestano cariche sociali che risultino aver subito condanne non definitive, ovvero vengano a trovarsi in una situazione di manifesto conflitto di interessi con la FISH, ed alla conseguente formulazione di parere al Consiglio Regionale cui compete l'assunzione dei provvedimenti di decadenza dalla carica con il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato;
- f) provvede, nei casi di operato in contrasto con i fini associativi, denigrazione del nome della Federazione, condotta del Socio da cui sia derivato un grave pregiudizio agli interessi istituzionali, alla formulazione di proposta di espulsione dell'Ente aderente alla Giunta, previo ampio contraddittorio e garantendo il diritto di difesa del Socio, formulando parere obbligatorio ma non vincolante;
- g) esprime pareri al Congresso, al Consiglio Regionale e alla Giunta Regionale su tutte le questioni che gli vengano sottoposte.
- h) decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad ente aderente da parte della Giunta Regionale.

Articolo 19 – Sostituzione e subentri

- 1) Ciascuna organizzazione aderente all'atto della propria iscrizione, deve comunicare per scritto il nominativo di chi la rappresenta, il rappresentante rimane tale in seno al Consiglio Regionale sino alla sua sostituzione, effettuata per scritto.

- 2) Entro 7 giorni dall'inizio del Congresso, ciascuna organizzazione deve comunicare il nominativo dei propri delegati, salvo sopravvenuti impedimenti; tale delega è valida solo per la durata del Congresso.
- 3) In caso di cessazione dall'incarico di membro di un organo collegiale elettivo o dell'impossibilità di eseguirlo, subentra il primo dei non eletti.

Art. 20 – Gruppi di lavoro e osservatori

A livello Regionale la Fish, ferme le prerogative e funzioni spettanti agli organi sociali, struttura i propri lavori attraverso:

- a) osservatori e gruppi di lavoro permanenti sui seguenti temi: a) revisione del sistema di accesso, riconoscimento/certificazione e modello di intervento del sistema socio-sanitario, b) lavoro e occupazione, c) politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società, d) promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità, e) processi formativi ed inclusione scolastica, f) salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione, g) affari esteri ed internazionali, h) attuazione della Convenzione nella Regione, nonché mediante altri osservatori permanenti vertenti su ogni altro tema sia individuato dal Consiglio Regionale;
- b) osservatori, gruppi di lavoro, commissioni o comitati comunque denominati istituiti di volta in volta dal Consiglio Regionale.

Mandato, compiti, modalità di raccordo, relazione ed integrazione degli organismi di cui alle lettere a) e b) con gli organi sociali vengono definiti dal Consiglio Regionale cui compete in via esclusiva la relativa regolamentazione, il potere di nomina del Coordinatore, nonché l'attribuzione degli eventuali poteri di rappresentanza esterna. I suddetti organismi, il cui funzionamento interno, risponde a meccanismi di tipo non deliberativo ma orientati alla costruzione partecipata e dialettica del consenso, non hanno autonoma soggettività costituendo una modalità operativa della Fish.

A tal fine la Fish Campania promuove la partecipazione di esperti e stakeholder anche esterni.

Articolo 21 – Scioglimento

- 1) Lo scioglimento della Fish Regionale è deliberato dal Congresso con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti. In tal caso, il congresso deve deliberare la destinazione del patrimonio residuo.
- 2) La liquidazione avviene sotto la responsabilità singola e congiunta del Presidente della Fish Regionale e del Tesoriere, secondo le indicazioni date dal congresso e sentito l'Ufficio di cui all'art. 45 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il patrimonio residuo deve essere totalmente devoluto a Fish Nazionale o ad uno o più degli enti del terzo settore facenti parte della rete Fish.
- 3) Le organizzazioni aderenti che non rinnovano o rescindono il patto federativo, nulla possono pretendere sul patrimonio della Fish Regionale.

Articolo 22 – Simbolo

- 1) Simbolo della Fish è quello approvato dalla Giunta Nazionale ed allegato al presente statuto con la denominazione "FISH – ONLUS Regione Campania".
- 2) La gestione del simbolo è affidata alla Giunta Nazionale.

Articolo 23 - Regolamento generale

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

Lo stesso è adottato dal Congresso su proposta della Giunta.

Articolo 24 – Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle norme del codice civile e alle leggi vigenti rispetto alla specifica forma giuridica assunta dall'Associazione.

Articolo 25 – Entrata in vigore dello statuto e norme transitorie

- 1) Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione.
- 2) In ogni caso continua a seguirsi, prevalendo su diverse clausole statutarie, la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

- 3) Fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i riferimenti alla "rete associativa di Fish Nazionale" vanno considerati rispetto all'attuale "unitaria struttura associativa" ed i riferimenti all'"Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono da intendersi all' "organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".